

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2981

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TITOMANLIO VITTORIA, DE MARZI e SAMMARTINO

*Presentata il 16 febbraio 1966*

Interpretazione autentica del disposto dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860, in favore della categoria degli artigiani tassisti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo presentare, ha lo scopo di precisare alcune norme, caratterizzanti l'esercizio del servizio pubblico per trasporto di persone, già indicate dal testo unico delle leggi sulla circolazione (decreto 8 dicembre 1953, n. 1740).

In detto decreto, emanato prima della legge 25 luglio 1956, n. 860, non si poteva prevedere il ruolo dell'artigianato di servizio, definito giuridicamente dalla suddetta legge del 1956, a cui si fa riferimento nell'articolo 1 della nostra proposta.

L'individuazione giuridica dell'artigiano-tassista, elimina le numerose ed inutili interdipendenze, in materia di rapporto amministrativo e di lavoro, tuttora esistenti, determinando una deplorabile confusione di carattere giuridico, amministrativo e sociale.

Attraverso gli organi periferici, il tassista è considerato dal Ministero dell'interno un esercente ambulante, nonché un dipendente degli enti locali perché concessionario di una licenza; dal Ministero dell'industria è considerato un artigiano di servizio, e dal Ministero del lavoro un lavoratore dipendente (se socio di una impresa artigiana costituita in forma di cooperativa). Non mancano i rapporti col Ministero dei trasporti, per quanto attiene alla struttura meccanica ed alla carrozzeria, ed infine col Ministero dei lavori pubblici per l'osservanza del Codice della strada.

Infatti, il primo articolo della proposta vuol definire la posizione dell'artigiano tas-

sista ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che disciplina anche l'impresa artigiana che abbia per iscopo la prestazione di servizi (articolo 1, lettera a).

Il regolamento-tipo di cui all'articolo 2 disciplinerà anche le norme per la trasferibilità della licenza e del mezzo, autorizzata all'artigiano-tassista che non sia più in grado di espletare il servizio da piazza.

Ciò premesso, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa col Ministero dell'industria e commercio e col Ministero dell'interno, ha facoltà di regolamentare il servizio esercitato dai tassisti con criteri univoci, a carattere nazionale, lasciando alle amministrazioni comunali le facoltà previste dal decreto 8 dicembre 1953, n. 1740, di emanare indistintamente il proprio regolamento, sulla base del regolamento-tipo e secondo le proprie esigenze locali.

La proposta di legge che ci onoriamo presentare, mentre evita ogni errata interpretazione del disposto dell'articolo 1 della legge n. 860, definisce la figura giuridica dell'artigiano imprenditore talvolta vittima della confusione determinatasi, in sede di applicazione delle disposizioni vigenti, particolarmente nell'ambito delle Amministrazioni comunali.

Ci auguriamo che tale proposta incontri la comprensione dei colleghi a cui va demandata l'interpretazione autentica delle disposizioni in vigore, secondo lo spirito del legislatore e secondo le esigenze della categoria.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

È artigiana ad ogni effetto di legge l'impresa iscritta all'Albo provinciale istituito con la legge 25 luglio 1956, n. 860, che esercita il trasporto di persone in servizio da piazza ai sensi dell'articolo 105 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e dell'articolo 57, n. 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

### ART. 2.

Allo scopo di disciplinare uniformemente il servizio di cui al precedente articolo 1 il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto col Ministro dell'industria e commercio e col Ministro dell'interno, è autorizzato ad emanare un regolamento-tipo contenente norme di carattere generale nonché quelle riflettenti la trasferibilità della licenza e del mezzo, prevista per il titolare dell'impresa, impossibilitato all'espletamento del servizio medesimo.

Ai sensi degli articoli 115 e 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 è in facoltà dei comuni dettare particolari prescrizioni per il servizio di autopubbliche da piazza, con l'osservanza delle norme generali disposte dal regolamento-tipo di cui al comma precedente.

Le prescrizioni stabilite dai comuni devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.